

RISOLUZIONE N. 95/E



Roma, 20 novembre 2019

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 28 marzo 2018

L'articolo 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, introdotto dall'articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che *“Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". (...)*”.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione della sopra descritta misura agevolativa.

In particolare, l'articolo 7, comma 1, del citato DPCM del 28 marzo 2018, prevede che:

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello

- F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, detto Ufficio trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6907” denominato “Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero nella colonna *“importi a debito versati”*, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato *“AAAA”*.

IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente